

21 GEN. 2015

AULA 'A'

0:1026-15

ESENTE RESTRIZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE PENALI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 19715/2011

Cron. 1026

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 23/10/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19715-2011 proposto da:

SC C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo studio dell'avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2014

3071

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA PRAGMA S.P.A.)  
C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la rappresentano  
e difendono giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 259/2010 della CORTE D'APPELLO  
DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il  
11/02/2014 R.G.N. 584/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
BERRINO;

udito l'Avvocato; FERRAIUOLO MADDALENA;

udito l'Avvocato RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



**Svolgimento del processo**

Con sentenza del 9/6/2010 – 11/2/2011 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione di SC                      avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Taranto che gli aveva respinto il ricorso diretto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento inflittogli il 4/4/2007 dalla Equitalia Pragma s.p.a. ed alla conseguente richiesta di reintegra.

Ha spiegato la Corte che l'addebito disciplinare posto a base del licenziamento, vale a dire la percezione da parte del dipendente di somme versate dai contribuenti senza la registrazione dei relativi incassi, risultava essere stato chiaramente comunicato al ricorrente e che il relativo procedimento disciplinare era stato correttamente eseguito; inoltre, secondo la Corte, la sanzione inflitta si era rivelata proporzionata alla gravità della contestazione disciplinare in considerazione della rottura del vincolo fiduciario.

Per la cassazione della sentenza ricorre SC                      con tre motivi.

Resiste con controricorso la società Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Pragma s.p.a.)

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

**Motivi della decisione**

1. Col primo motivo il ricorrente deduce il vizio dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la decisione di primo grado si era fondata esclusivamente sulle sue dichiarazioni rese in sede di audizione nel corso del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70, ma che il loro contenuto era stato contestato e che erano stati richiesti l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e la prova per testi per la dimostrazione delle ragioni che l'avevano indotto alla esternazione e sottoscrizione delle dichiarazioni adoperate nei suoi confronti. Tuttavia, aggiunge il ricorrente, la Corte d'appello non gli aveva consentito di esperire i suddetti mezzi istruttori ritualmente richiesti ai fini della verifica della insussistenza della intenzionalità degli addebiti disciplinari,



intenzionalità che era stata ravvisata dal giudice di merito nel contenuto di documentazione che, pur proveniente da esso ricorrente, era stata tempestivamente contestata.

Il motivo è infondato.

Invero, "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base". (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04)

Nella fattispecie, la Corte d'appello ha attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi giuridici, il



materiale istruttorio raccolto, per cui le doglianze appena riferite non ne scalfiscono la relativa "ratio decidendi".

Infatti, la Corte ha posto in risalto che, dapprima, lo S aveva asserito, con nota del 25/1/2007, che la busta contenente il denaro relativo alle operazioni contestategli gli era stata sottratta da ignoti e che non aveva denunciato il fatto per timore di provvedimenti a suo carico, ripromettendosi di ripianare i mancati versamenti mediante richiesta di un prestito, ma che successivamente, in sede di audizione personale del 6/2/2007, in presenza e con l'assistenza di un rappresentante sindacale, il medesimo ricollegava i suddetti episodi ad una serie di contingenti difficoltà finanziarie dovute alla necessità di restituire prestiti personali di vario genere.

Inoltre, la stessa Corte, nell'esaminare la censura riflettente la mancata ammissione dei mezzi istruttori ha fatto riferimento alla successiva parziale ammissione dei fatti da parte del ricorrente, rilevando che quest'ultima era stata quasi necessitata dagli accertamenti svolti e dalle evidenze documentali emerse a suo carico nel corso del procedimento disciplinare e lasciando, così, intendere che il materiale istruttorio raccolto era di per sé sufficiente.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 cod.civ., contestando il giudizio di proporzionalità, espresso dalla Corte d'appello di Lecce, tra l'infrazione contestata (mancata contabilizzazione di parte degli importi versati dai contribuenti) e la sanzione applicata, vale a dire il recesso per giusta causa. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato, anzitutto, i motivi che avevano determinato i comportamenti addebitatigli (enorme mole di lavoro; sottrazione, da parte di ignoti, della busta contenente gli importi che avrebbero dovuto essere contabilizzati; mancata tempestiva denuncia alla datrice di lavoro per timore di provvedimenti disciplinari) che egli aveva chiesto di provare coi summenzionati mezzi istruttori. Inoltre, non sarebbero stati valutati dati altrettanto importanti, quali l'intensità dell'elemento



intenzionale, le precedenti modalità di attuazione del rapporto di lavoro, l'assenza di precedenti sanzioni disciplinari e le pregresse valutazioni positive espresse dalla datrice di lavoro in merito alla sua professionalità.

Il motivo è infondato.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 7948 del 7/4/2011) che "in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità." (Conf. a Cass. sez. lav. n. 24349 del 15/11/2006)

Si è anche evidenziato (Cass. sez. lav. n. 17514 del 26/7/2010) che ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali.

Ebbene, la Corte d'appello di Lecce ha mostrato di aver adeguatamente formulato il giudizio di proporzionalità della sanzione attraverso una corretta analisi complessiva della fattispecie, immune da errori logici e giuridici. Invero, nell'impugnata sentenza si è tenuto conto di diversi fattori, quali la incontestata sussistenza degli episodi oggetto di addebito disciplinare, la loro oggettiva gravità dovuta alla circostanza della ricezione di somme di denaro dei contribuenti senza la registrazione degli incassi con relativa appropriazione dei contributi versati, il notevole disvalore insito nelle condotte illecite contestate, la loro reiterazione, il prolungato periodo di tempo in cui le stesse furono perpetrate, la perdurante omissione di avvisi alla datrice di lavoro, la idoneità delle stesse condotte a porre in dubbio la futura correttezza degli adempimenti di lavoro, la mancanza di buona



fedele e correttezza nel comportamento dell'incolpato, la delicatezza della funzione di riscossione dei tributi assolta dal dipendente, l'importanza dell'autonomia operativa di cui il medesimo godeva nell'assolvimento di quel compito e la inevitabile conseguente frattura del vincolo fiduciario.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2119 cod. civ. e 7, comma 2°, della legge n. 300 del 20.5.1970 in quanto contesta la decisione della Corte d'appello con la quale era stata disattesa la censura riflettente la mancanza di motivazione del provvedimento di recesso, censura prospettata sulla base del fatto che la datrice di lavoro si era limitata a richiamare in tale provvedimento, adottato a distanza di quattro mesi dall'instaurazione del procedimento disciplinare, il contenuto della lettera di contestazione degli addebiti senza ulteriori spiegazioni.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 2851 del 9/2/2006) che "nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, nè in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle." (conforme a Cass. Sez. Lav. n. 15320 del 7/8/2004 e n. 10461 del 21/10/1998)

Al riguardo si è puntualizzato (Cass. Sez. Lav. n. 13959 del 23/10/2000) che "la finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita dal legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta, è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto



basti alla estrinsecazione formale di detta volontà, ciò che si verifica anche col telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza.”

In ogni caso, in tema di licenziamento per giusta causa il metodo adoperato dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare per la contestazione del recesso, sempreché siano rispettate le finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, non preclude al giudice di merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il recesso, posto che non rileva il giudizio attribuito dal datore di lavoro circa la gravità dei fatti posti a fondamento della sua volontà di risolvere il rapporto con il lavoratore inadempiente, spettando al giudice di merito l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, apprezzamento che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, come nella fattispecie, si sottrae a censure in sede di legittimità. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 17514 del 26/7/2010)

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

dr. Luigi Macioce

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 21 GEN 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA